

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

7

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 109/CGF – RIUNIONE DELL' 8 FEBBRAIO 2008

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA G.A. BUBI MERANO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: DELL'AMMENDA DI €1.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTARE A PORTE CHIUSE LE GARE SINO AL 30.6.2008; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG. PLOTTEGHER ROBERTO INFLITTE SEGUITO GARA – CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 BUBI MERANO/GREEN TOWER TRENTO DEL 20.1.2008**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008 ha inflitto alla società G.A. Bubi Merano A.S.D. le sanzioni: dell'ammenda di € 1.000,00, con obbligo di disputare a porte chiuse le gare fino al 30.6.2008; della squalifica per 5 anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della F.I.G.C. al signor Plotegher Roberto per aver aggredito l'arbitro durante la gara Bubi Merano/Green Tower Trento del 20.1.2008.

Avverso tale provvedimento la G.A. Bubi Merano A.S.D. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.1.2008 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.2.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi, la C.G.F da' atto della rinuncia al ricorso della G.A. Bubi Merano A.S.D. di Merano (Bolzano) e dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. POGGIBONSESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NANNELLI MATTEO SEGUITO GARA GERACI FIRENZE CALCIO A 5/ASD CALCETTO POGGIBONSESE DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – C om. Uff. n. 384 del 23.1.2008)

Con comunicazione spedita in data 26.1.2008, la A.S.D. Calcetto Poggibonese presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 emessa con Com. Uff. n. 384 del 23.1.2008 relativamente al Campionato Nazionale Under 21 Calcio a Cinque per i fatti verificatisi in occasione della gara A.S.D. Calcetto Poggibonese/Geraci Firenze Calcio a Cinque disputata a Scandicci (Firenze) il 20.1.2008 che avevano determinato l’espulsione del calciatore Matteo Nannelli nel corso della gara a seguito di un fallo di gioco, nonché per aver il medesimo rivolto frasi offensive all’arbitro: il primo giudice aveva, pertanto, inflitto al calciatore la squalifica per 4 giornate di gara.

Nel reclamo si lamentava l’eccessività della sanzione, di cui si chiedeva una congrua riduzione in relazione alla natura dei fatti ed all’impeto agonistico.

La decisione deve essere confermata in quanto la sanzione risulta essere adeguata.

Ed invero, è stato accertato attraverso gli atti ufficiali che il calciatore aveva rivolto nel corso della gara frasi particolarmente offensive all’arbitro: tale condotta, irraguardosa e volgare, giustifica la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Poggibonese di Poggibonsi (Siena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

2) RICORSO DELL’ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITO GARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.2008)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, alla data del 13.2.2008 ore 14,00, l’esame del ricorso come sopra proposto dall’ASRC AR.TE.MA. di Castellammare di Stabia (Napoli).

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma l’ 1 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete